



TRIBUNALE DI PADOVA Presidenza

Ai Presidenti di sezione e ai magistrati del Tribunale

All'Ufficio del Giudice di Pace di Padova

Ai Direttori amministrativi e al personale amministrativo del Tribunale e dell'Ufficio del Giudice di Pace

Al Dirigente UNEP di Padova

Alle OO.SS.

Alle R.S.U.

Al Procuratore della Repubblica di Padova

Al Coordinatore dell'Ufficio di Sorveglianza

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova

Al Dipartimento Prevenzione Alimentare e Veterinaria della Regione Veneto

Al Presidente della Corte d'Appello di Venezia

Alla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Venezia

Al Prefetto di Padova

Al Sindaco di Padova

OGGETTO: misure organizzative urgenti per contenere il rischio sanitario da contagio da coronavirus Covid-19- art. 83, commi 6 e 7, decreto legge 18 del 17.3.2020

Il Presidente,

visto il decreto legge in data 17.3.2020 n. 18 recante " *Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17.3.2020 ed entrato in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione (art. 127);

richiamati, per quanto qui non espressamente modificati e/o integrati, i precedenti provvedimenti e, in particolare, quelli in data 16, 19 marzo 2020, 30.3.2020 e 9.4.2020 con i quali sono stati dati provvedimenti organizzativi, sulla base delle disposizioni contenute nei **DPCM 9.3.2020 e DPCM 11.3.2020, nell' art. 83 d.l.**

18/2020, come modificato dall'art. 36 del d.l. 23/2020, fino all'11.5.2020 in relazione all'organizzazione complessiva dell'ufficio;

rilevato che il d.l. 17.3.2020 n. 18 all'art. 83 – Nuove Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare- dispone ai commi 6 e 7 che :” Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attivita' giudiziaria, per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorita' sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure sono adottate d'intesa con il Presidente della Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello dei rispettivi distretti. 7. Per assicurare le finalita' di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure: a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attivita' urgenti; b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico; c) la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonche' l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento; d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze; e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche; f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se e' prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalita' di collegamento. All'udienza il giudice da' atto a verbale delle modalita' con cui si accerta dell'identita' dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volonta'. Di tutte le ulteriori operazioni e' dato atto nel processo verbale; g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3; h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”;

sentiti i Presidenti di sezione e i Coordinatori dei gruppi specializzati;

sentiti i direttori amministrativi;

sentito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova, nella persona del Presidente, avv.to Arnau;

sentito il Dipartimento di Prevenzione Alimentare e Veterinaria della Regione Veneto;

✓

dato atto dell'intesa raggiunta con la Presidente della Corte d'Appello di Venezia e con il Procuratore Generale presso la medesima Corte comunicata in data 9.4.2020;

considerata altresì la presa d'atto del presente provvedimento organizzativo da parte del Consiglio Giudiziario di Venezia nella seduta dell'8.4.2020

viste" le linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19" deliberate dal C.S.M. in data 26.3.2020;

adotta relativamente al periodo 12.5.2020-30.6.2020 le misure organizzative di cui alla parte dispositiva sulla base delle seguenti motivazioni.

ATTIVITA' GIUDIZIARIA

In relazione ai procedimenti da trattare in questa seconda fase deve innanzitutto essere assicurata la trattazione dei procedimenti indifferibili ai sensi del comma 3 dell'art. 83 in oggetto (art. 83, comma 7, lettera g).

Va pertanto ribadito in particolare, in relazione all'individuazione dei predetti procedimenti, quanto già statuito nei precedenti provvedimenti del 9.3.2020, del 19.3.2020 e del 9.4.2020

Devono pertanto necessariamente essere trattati e non possono essere rinviati i seguenti procedimenti:

PROCEDIMENTI CIVILI

cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni d'età e di salute; procedimenti di cui all'art. 35 della legge 23 dicembre 1978 n. 833; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di cui all'articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal Capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabili;

PROCEDIMENTI PENALI

procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione e nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono state applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì i seguenti: 1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51 ter della legge 26 luglio 1975, n. 35; 2) procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza; 3) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione; procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile".

In particolare in relazione ai procedimenti civili per quanto attiene alle "cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità" si ritiene, in mancanza di precisazioni e modificazioni in sede di conversione del decreto legge 18/2020, di dover confermare l'interpretazione già data nei precedenti provvedimenti facendovi quindi rientrare i procedimenti di separazione giudiziale, limitatamente all'emissione dei provvedimenti provvisori ed urgenti nella fase presidenziale, i procedimenti di separazione consensuale, allorquando siano previsti assegni di mantenimento per i figli e/o per il coniuge, e gli analoghi procedimenti di competenza collegiale in tema di filiazione naturale, limitatamente all'emissione di provvedimenti provvisori ed urgenti.

Va infatti osservato che tale interpretazione è confermata dalla relazione illustrativa ove è affermato che "si tratta di locuzione ripresa dalle indicazioni comunitarie e, in particolare dal Regolamento 4/2009/CE (art.1), per non limitare la trattazione alle sole controversie alimentari stricto sensu il cui ambito può essere interpretato in modo più ristretto" regolamento relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, la cui nozione comunitaria ha portata molto più ampia di quella di cui agli artt. 433 e ss. c.c. e comprende tutte le prestazioni che, nell'ambito di vincoli di tipo familiare o parafamiliare, tendono ad assicurare il sostentamento del beneficiario, tra cui rientrano pertanto anche l'assegno di mantenimento dovuto al coniuge e a favore dei figli, come costantemente affermato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e dalla Corte di Cassazione che, tra l'altro, pacificamente riconosce la natura alimentare ai relativi crediti ex art. 1246 c.c. e 545 c.p.c.. Inoltre, in relazione ai provvedimenti provvisori ed urgenti da adottare nella fase presidenziale dei procedimenti di separazione e nei procedimenti relativi ai figli naturali, gli stessi potrebbero comunque essere fatti rientrare tra i procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona. Si tratta inoltre di un'interpretazione, condivisa con il coordinatore del gruppo specializzato, che permette di bilanciare gli interessi contrapposti in gioco di limitare la trattazione ai procedimenti veramente indifferibili, il cui rinvio a data successiva al termine dell'emergenza potrebbe pregiudicare diritti fondamentali della persona, con esclusione quindi dei procedimenti, come quelli di divorzio, di modifica delle condizioni di separazione, ecc... in cui vi sono già dei provvedimenti che regolano tali diritti, salvo in ogni caso valutare eventualmente, su istanza di parte, la sussistenza di un'effettiva urgenza.

Tra i procedimenti "cautelari" inerenti ai diritti fondamentali della persona rientrano, a titolo esemplificativo, le istanze di sospensione ex artt. 615, 624, 618, 649 e 586 c.p.c., gli accertamenti tecnici preventivi ex art. 445 bis c.p.c., i procedimenti ex art. 700 c.p.c. in materia di segnalazioni alla Centrale Rischi, mentre non vanno compresi i cd. "riti Fornero" i quali, invece, devono intendersi rientranti tra i procedimenti da trattare previa dichiarazione d'urgenza fatta, su istanza di parte, dal Capo dell'Ufficio o da un suo delegato in calce al ricorso e, per quelli già iniziati, con provvedimento del giudice del lavoro.

In generale tra i procedimenti da trattare previa dichiarazione d'urgenza fatta dal Capo dell'Ufficio o da un suo delegato – **che si intende fin da ora indicare nel Presidente di Sezione o nel Coordinatore del gruppo specializzato** - in calce alla citazione o al ricorso e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore/monocratico o del presidente del collegio potranno rientrare ad esempio i procedimenti prefallimentari o per la dichiarazione dello stato di insolvenza, solo se iscritti anteriormente al 9.3.2020 o nel caso dell'istanza del p.m. con richiesta di emissione dei provvedimenti ex art. 15, comma 8, l.f.; i reclami ex art. 26 e 36 l.f., la cui eventuale dichiarazione d'urgenza dovrà essere fatta dal giudice delegato e dal Presidente del collegio per quelli ex art. 26 l.f. .

Quanto agli altri procedimenti, nell'individuare quelli ai quali estendere eventualmente la trattazione nel periodo considerato – 12.5.2020/30.6.2020 – deve tenersi conto dell'interesse primario di dover garantire per tutto il periodo, non essendo allo stato prevedibile un rallentamento e/o miglioramento della situazione,

4

la tutela della salute delle persone nel rispetto delle misure igienico-sanitarie fornite dalle autorità competenti per contenere l'emergenza epidemiologica in atto, evitando assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone, limitando quindi il più possibile l'accesso agli uffici giudiziari e i contatti personali che possono favorire il dilagare del contagio.

Conseguentemente tenendo conto altresì che un allargamento eccessivo dei procedimenti comporterebbe inevitabilmente un necessario aumento della presenza in ufficio anche di personale amministrativo, dal momento che i registri della cognizione civile e penale non sono accessibili da remoto, appare inevitabile prevedere non solo un'estensione graduale, ma anche limitare la trattazione solo esclusivamente a quei procedimenti che possono essere trattati con modalità telematiche e/o avvalendosi degli strumenti applicativi skype for business e Teams messi a disposizione dalla DGSIA.

In particolare **per quanto attiene al settore civile** già con il precedente provvedimento del 19.3.2020 è stato disposto, ex art. 83, comma 5, d.l. 18/2020 limitatamente ai procedimenti di cui al comma 3, lo svolgimento delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto – in particolare attraverso gli applicativi skype for business e Microsoft teams – già messi a disposizione dalla DGSIA, con le modalità e nel rispetto di quanto indicato nell'art. 83, comma 7, lettera f), nonché, per quelle che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice ex art. 83, comma 7, lettera h).

A titolo esemplificativo si è precisato che possono essere svolte con la prima modalità gli ATP ex art. 445 bis c.p.c. e gli ATP eventualmente dichiarati urgenti, le udienze di decisione della causa ex artt. 281 sexies e 429 c.p.c. dichiarate urgenti; le udienze di trattazione dei procedimenti cautelari che non richiedano l'assunzione di testi, le udienze nei procedimenti di separazione consensuale, le udienze prefallimentari ove sia decretata l'urgenza, ecc..., e con la seconda modalità le udienze fissate per la decisione sulle istanze di sospensione ex artt. 615, 624, 618, 649 c.p.c., le udienze di precisazione delle conclusioni ex art. 189 c.p.c. in caso di dichiarazione d'urgenza, demandando comunque al magistrato assegnatario del procedimento la concreta individuazione dei procedimenti.

Con il successivo provvedimento del 9.4.2020 si è altresì precisato che con le modalità di cui all'art. 83, comma 7, lettera f) possono essere svolte, anche alla luce dell'esperienza fin qui maturata, le udienze presidenziali di separazione giudiziale e le udienze collegiali di volontaria giurisdizione relative ai figli nati fuori del matrimonio ove è prassi nel Tribunale che, alla prima udienza, vengano dati i provvedimenti provvisori ed urgenti. Quanto a quest'ultime udienze, nel caso in cui le parti rinuncino espressamente ad essere presenti, con comunicazione da far pervenire con congruo anticipo e comunque almeno sette giorni prima dell'udienza originaria che eventualmente verrà differita, le stesse possono essere celebrate anche mediante scambio di note scritte ex art. 83, comma 7, lettera h).

In relazione alle concrete modalità di svolgimento delle predette udienze va sicuramente promossa la stipulazione di appositi protocolli con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e la Camera Civile, così come indicato nelle linee guida deliberate dal C.S.M. il 26.3.2020 che in allegato offrono già, tra l'altro, delle bozze di protocollo in materia.

A tal fine c'è già stato uno scambio di bozze con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

In ogni caso in relazione allo svolgimento delle udienze da remoto di cui alla lettera f) va osservato che gli strumenti a tal fini utilizzabili per i collegamenti sono stati espressamente individuati dalla DGSIA con i provvedimenti del 10 marzo 2020 e del 20.3.2020. In particolare quest'ultimo provvedimento, emanato in

attuazione dell'art. 83, comma 7, lettera f) e dodicesimo del d.l. 18/2020, nonché dell'art. 10 del d.l. 9/2020 stabilisce all'art. 2 che nell'ipotesi prevista dall'art. 83, comma 7, lettera f) *“le udienze civili possono svolgersi mediante collegamenti da remoto organizzati dal giudice utilizzando i seguenti programmi attualmente a disposizione dell'amministrazione e di cui alle note già trasmesse agli Uffici Giudiziari (prot. DGSIA n. 7359.U del 27 febbraio 2020 e 8661.U del 9 marzo 2020): Skype for Business; Teams. I collegamenti effettuati con i due programmi su dispositivi dell'ufficio o personali utilizzano infrastrutture di quest'amministrazione o aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia”*.

Ciò precisato lo svolgimento dell'udienza con tale modalità deve assicurare *“la salvaguardia del contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti”*

A tal fine è necessario che prima dell'udienza venga comunicato alle parti e al P.M. con congruo anticipo, a cura della cancelleria, il provvedimento telematico del giudice che indica il giorno, ora e modalità di collegamento tramite link da inserire preferibilmente nel provvedimento stesso. Appare poi auspicabile che nello stesso provvedimento si indichi espressamente che, verificata la regolare comunicazione da parte della cancelleria, l'eventuale assenza della parte all'udienza potrà dar luogo all'adozione dei provvedimenti conseguenti alla mancata comparizione. Il provvedimento andrà inoltre notificato, ove necessario ad assicurare il contraddittorio, alle parti non ancora costituite con l'indicazione che potranno accedere al fascicolo informatico mediante *“richiesta di visibilità”*, al fine di acquisire l'indirizzo telematico dell'aula virtuale contenuto come link nel predetto provvedimento. I procuratori delle parti dovranno depositare i propri indirizzi mail nel fascicolo telematico ove dovrà risultare nello storico l'annotazione *“udienza da remoto”*.

Dello svolgimento dell'udienza dovrà essere redatto apposito verbale ove innanzitutto si darà atto se i difensori e le parti sono collegate da un medesimo luogo o da luoghi diversi e che in ogni caso in tali luoghi non sono presenti altri soggetti non legittimati. In caso di malfunzionamenti, di scollegamenti ed impossibilità di ripristino, l'udienza dovrà essere rinviata. Al termine della stessa dovrà essere dato atto a verbale che la stessa si è svolta nel rispetto del contraddittorio e regolarmente. Nel caso in cui all'esito della discussione debbano essere presi provvedimenti decisorii contestuali, previa camera di consiglio, per i quali è prevista la lettura in udienza alle parti, andrà momentaneamente interrotto il collegamento da remoto da parte del giudice con sospensione dell'udienza da remoto ed indicazione dell'ora della prosecuzione dell'udienza stessa sempre da remoto tramite l'uso dell'applicativo per la lettura del dispositivo e/o della sentenza contestuale, salvo che le parti concordino di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura.

In considerazione delle difficoltà e delle problematiche che possono insorgere nello svolgimento della udienza, tenuto conto che tra l'altro non è stato possibile far precedere l'utilizzazione di tali applicativi da un congruo periodo di sperimentazione, si appalesa tanto più necessario procedere alla stipula di un protocollo con l'Ordine degli Avvocati che regoli nel modo più dettagliato possibile le modalità di svolgimento delle suddette udienze. Può essere opportuno soprattutto per le prime udienze celebrate con tale modalità un contatto telefonico del giudice con i difensori delle parti al fine di testare il funzionamento dell'applicativo. I magistrati, **anche onorari**, comunque potranno avvalersi dei *“tutorial”* (guide minimali e di base) messi a disposizione nel sito intranet del CSM – sezione dedicata all'emergenza Covid-19 – predisposti dalla STO utili a fornire istruzioni di utilizzo dell'applicativo Microsoft Teams, nonché avvalersi della necessaria collaborazione ed assistenza del MAGRIF del settore civile

Si ritiene inoltre che per lo svolgimento dell'udienza da remoto, almeno quando le parti sono tutte costituite, non sia necessaria la presenza del giudice presso il proprio ufficio.

4

Quanto alle udienze civili con trattazione scritta ex art. 83, comma 7, lettera h), anche in questo caso il giudice con provvedimento telematico disporrà che l'udienza venga svolta con tale modalità assegnando un termine congruo, eventualmente differenziato per ciascuna parte, per il deposito telematico delle note scritte contenenti le istanze e/o le conclusioni. L'udienza già fissata, o eventualmente altra con data anticipata o differita, costituirà in ogni caso, dal momento che secondo la norma lo scambio di note scritte costituisce modalità alternativa dello svolgimento dell'udienze civili, il momento a partire dal quale decorrerà il termine entro cui il provvedimento del giudice dovrà essere emesso "fuori udienza": ove con tale provvedimento il giudizio non venisse definito, verrà eventualmente fissata altra udienza per la prosecuzione del processo. Il provvedimento dovrà dare atto della comparizione delle parti all'udienza mediante note scritte.

Pertanto sempre in relazione al **SETTORE CIVILE** si dispone quanto segue:

Dal 12 maggio al 30 giugno

IN GENERALE

Trattazione dei procedimenti urgenti di cui all'art. 83, comma 3, d.l. 18/2020, come sopra definiti, con le modalità di cui al comma 7, lettere f) e h) e cioè udienze da remoto per quelli che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti e udienze con trattazione scritta per quelli che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori

Trattazione dei decreti ingiuntivi, sia di contenzioso civile ordinario che di lavoro, in via telematica

Trattazione dei decreti ingiuntivi di competenza del Giudice di Pace

Trattazione di tutti i procedimenti cautelari con le modalità sopra indicate per i procedimenti ex art. 83, comma 3, d.l. 18/2020

Trattazione con modalità scritta/cartolare o da remoto delle udienze di precisazione delle conclusioni ex art. 189 e di decisione sui mezzi istruttori ex art. 184 c.p.c.

Trattazione cartolare delle udienze di precisazione delle conclusioni avanti il Giudice di Pace ex art. 321 c.p.c.: in tal caso il deposito e lo scambio delle note scritte avverrà nel termine fissato dal giudice via pec

Trattazione con modalità da remoto delle udienze ex art. 281 sexies; si ritiene peraltro possibile anche per tali udienze la trattazione cartolare ove le parti rinuncino alla discussione orale con comunicazione da far pervenire al giudice con congruo anticipo e, comunque, almeno 7 giorni prima dell'udienza: in tal caso la sentenza dovrà essere pronunciata e comunicata lo stesso giorno dell'udienza

Non verranno trattati i procedimenti di convalida di sfratto in quanto incompatibili con il rispetto delle norme igienico/sanitarie, trattandosi di procedimenti che possono essere iscritti anche lo stesso giorno dell'udienza e che vengono fissati tutti alla stessa ora, salvo chiaramente la dichiarazione d'urgenza in presenza dei necessari presupposti

Per i procedimenti ex art. 83, comma 3, d.l. 18/2020 che prevedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti (testimoni, consulenti di parte, CTU, ecc..) o che per il numero delle parti sia problematica la trattazione "da remoto", al fine del rispetto delle misure igieniche sanitarie generali di contenimento prescritte dalle competenti autorità, deve provvedersi ad una opportuna ricalendarizzazione anche mediante differimenti di orario secondo fasce orarie prestabilite e differenziate, in modo da evitare assembramenti di persone ed assicurare la distanza di sicurezza di almeno un metro; inoltre tali udienze verranno tenute non nell'ufficio del giudice ma nella biblioteca sita al terzo piano o nelle aule di udienza site

4

al primo piano, demandando al magistrato la prenotazione con congruo anticipo. **Tutti i soggetti che partecipano alle predette udienze devono essere dotati di mascherine e guanti protettivi.**

Tutte le udienze di discussione si svolgeranno a porte chiuse ex art. 128 c.p.c.

Anche le camere di consiglio per i provvedimenti collegiali sia conseguenti alle udienze tenute, sia relative ad altri procedimenti, dovranno tenersi da remoto attraverso l'utilizzo dell'applicativo teams

Tutti gli altri procedimenti devono essere rinviati a data successiva al periodo feriale, tenuto conto dei rinvii già disposti per il periodo dal 9 marzo all'11.5.2020 e della sospensione dei termini prevista ex lege, onde evitare di dover disporre ulteriori rinvii.

I provvedimenti di rinvio d'ufficio devono essere effettuati, ove il magistrato sia dotato dell'applicativo "console", tutti telematicamente e non in forma cartacea; inoltre devono essere adottati il prima possibile e con urgenza e comunque tutti **entro sette giorni dalla data del presente provvedimento**, così come tempestivamente deve provvedersi su eventuali istanze dei difensori aventi ad oggetto la dichiarazione dell'urgenza ai fini della trattazione nell'udienza già fissata; **in ogni caso, ove richiesto congiuntamente da tutte le parti, il rinvio deve essere concesso anche in relazione ai procedimenti ex art. 83, comma 3, d.l., 18/2020**

I Presidenti di sezione, i Coordinatori dei gruppi specializzati, e il magistrato ausiliario per il settore civile del Presidente del Tribunale per i Giudici di Pace sono tenuti alla conseguente vigilanza.

Sempre in forma telematica devono essere adottati tutti i provvedimenti dei magistrati, così come ex art. 83, comma 11, d.l. 18/2020 fino al 30 giugno 2020 tutti gli atti relativi ai procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione, compresi gli atti introduttivi e le comparse di costituzione o memorie difensive e, più in generale, i primi atti difensivi delle parti devono essere depositati esclusivamente con modalità telematica, così come con modalità telematica devono essere pagati i contributi di cui all'art. 14 e all'art. 30 del D.P.R. n. 115/2002, con la conseguenza che non saranno accettati depositi cartacei e/o pagamenti con modalità diverse.

In relazione all'Ufficio del Giudice di Pace di Padova si dispone, come già previsto con decreto del 30.3.2020, che le parti depositino gli atti introduttivi, sia si tratti di ricorso, compreso il ricorso per decreto ingiuntivo, che di atto di citazione, e quelli di costituzione via pec (prot.gdp.padova@giustiziacert.it), da trasmettere alla controparte, limitatamente alla costituzione, comprensiva di tutti i documenti oggetto di deposito, sempre via pec; le parti al momento della trattazione del procedimento provvederanno al deposito dell'atto di costituzione in forma cartacea e dei relativi documenti, allegando le ricevute delle pec inviate e le marche da bollo relative ai contributi unificati ove l'obbligo non sia stato assolto in via telematica

FALLIMENTI ED ESECUZIONI

Trattazione con udienza da remoto dei procedimenti prefallimentari e per la dichiarazione di insolvenza iscritti anteriormente al 9.3.2020 e quelli promossi su istanza del p.m. con richiesta di emissione dei provvedimenti ex art. 15, comma 8, l.f.: il G.D. svolgerà l'udienza necessariamente dall'ufficio in caso di mancata costituzione del fallendo;

Trattazione con udienza da remoto dell'udienza di approvazione del rendiconto ex art. 116 l.f.: il G.D. sarà in udienza per eventuale partecipazione del fallito o di creditori

W

Trattazione con udienza da remoto dei procedimenti di esdebitazione ex art. 142 l.f.: il G.D. sarà in udienza per eventuale partecipazione di qualche creditore

Trattazione con udienza da remoto o cartolare delle udienze fissate per decidere sulle istanze di sospensione ex art. 619 c.p.c.

Solo a decorrere dall'1.6.2020 trattazione sempre con modalità da remoto (già prevista del resto ex art. 95, comma 3, l.f.) **delle udienze di verifica dello stato passivo** limitatamente alle procedure più risalenti e a quelle con numero limitato di creditori: il Cg sarà in udienza per eventuale partecipazione di qualche creditore non collegato via teams

Rimane ferma la revoca di tutti gli esperimenti d'asta fissati fino al 30.6.2020 sia nelle procedure esecutive che concorsuali analogamente a quanto disposto dai Giudici del relativo gruppo specializzato in attuazione dei precedenti decreti del Presidente del Tribunale del 9 e del 19 marzo 2020.

Restano inoltre sospesi fino al 30.6.2020 gli accessi di tutti gli ausiliari, dei curatori, dei liquidatori, dei commissari, ecc..., ai beni delle procedure, salvo specifica autorizzazione del giudice in caso di necessità indifferibili e sempre nel rispetto delle misure igienico-sanitarie prescritte normativamente

Ugualmente è sospesa fino al 30.6.2020 l'attuazione degli ordini di liberazione ad eccezione di quelli relativi a procedure in cui vi sia stata aggiudicazione del bene o, previa specifica autorizzazione da parte del giudice, in caso di pericolo di danni a persone o cose derivanti dal bene o ad opera degli occupanti.

LAVORO

Trattazione con modalità da remoto o cartolare dei procedimenti con rito Fornero

Trattazione con modalità da remoto delle udienze fissate solo per la discussione (decisione) ex art. 429 c.p.c..

Si ritiene possibile anche la trattazione cartolare solo nel caso di espressa rinuncia alla comparizione delle parti e alla discussione orale con comunicazione da far pervenire al giudice con congruo anticipo e, comunque, almeno 7 giorni prima dell'udienza: in tal caso il solo dispositivo o la sentenza completa di motivazione dovranno essere emesse e comunicate il giorno stesso dell'udienza.

Infatti nonostante la trattazione "cartolare" sembra stravolgere i principi ispiratori della disciplina dettata per il rito del lavoro, tuttavia, in mancanza di disposizioni specifiche contenute nell'art. 83 del d.l. 18/2020, deve ritenersi che prevalga il rito dell' "emergenza".

TUTELARE

Trattazione cartolare dell'udienza di giuramento del tutore/curatore/amministratore di sostegno o via pec

Va sottolineato che l'estensione nel periodo 12.5.2020/30.6.2020 ad altri procedimenti, oltre a quelli obbligatori ex art. 83, comma 3, d.l. n. 18/2020, è rigorosamente subordinata all'utilizzo delle modalità di cui alle lettere f) e h) comma 7 come sopra precisate. In difetto le udienze andranno rinviate.

Così organizzato il lavoro giudiziario del settore civile per il periodo dal 12.5.2020 al 30.6.2020, sentiti sul punto anche i Presidenti di sezione e i Coordinatori dei gruppi specializzati, non ritengo che sia necessario predisporre dei turni, analogamente a quanto avviene durante il periodo feriale, per la trattazione dei procedimenti non rinviati sopra indicati.

Infatti tenuto conto della possibilità in generale del magistrato civile di lavorare da remoto, tramite l'applicativo consolle, quando la sua presenza in ufficio non sia strettamente indifferibile e della necessità di celebrare le udienze con le modalità di cui all'art. 83, comma 7, lettere f) e h) in relazione alle cause che vengano trattate, salvo ciò non fosse possibile limitatamente ai procedimenti di cui al comma 3, la fissazione di turni con magistrati che provvedano su tutte le istanze e celebrino tutte le udienze anche relative ai ruoli degli altri colleghi non in turno, comporterebbe da un lato sostanzialmente una uguale presenza di persone in ufficio e dall'altro, invece, una maggiore e prolungata esposizione al rischio delle medesime persone per tutta la durata del turno e un aggravio nel lavoro delle cancellerie, tenute a cambiare il nome del magistrato assegnatario del procedimento per permettergli la visione del fascicolo e successivamente a cambiare nuovamente l'assegnazione riportandola a quella originaria. L'esperienza fin qui maturata ha permesso di accertare che, in considerazione della riduzione dell'attività giudiziaria in atto, la presenza del magistrato in ufficio può benissimo limitarsi a qualche ora una volta alla settimana, fatta salva la reperibilità: il che gli permette ugualmente di continuare a gestire il proprio ruolo tenendo le udienze e facendo fronte alle urgenze, smaltendo l'arretrato, studiando e preparando i fascicoli di futura trattazione ed eventualmente partecipando all'attività di formazione e-learning organizzata dalla Scuola Superiore della Magistratura.

In relazione al settore penale è evidente che non esistendo le opzioni delle udienze da remoto o con trattazione scritta previste per il settore civile, se non limitatamente all'ipotesi disciplinata dall'art. 83, comma 12, per le udienze cui partecipano persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare, la possibilità di estendere nel periodo considerato la trattazione a procedimenti diversi da quelli di cui al comma 3, tenuto conto dell'incertezza assoluta che sussiste allo stato sullo scenario futuro dell'emergenza e sull'efficacia delle rigorose misure fin qui adottate dal governo sull'intero territorio nazionale, è molto più ristretta e deve essere valutata con maggiore ponderazione.

Si dispone pertanto in relazione al **SETTORE PENALE** quanto segue

Dal 12.5.2020 al 30.6.2020

Trattazione dei procedimenti indicati nell'art. 83, comma 3, d.l. 18/2020 sopra riportati

Trattazione delle udienze dibattimentali a porte chiuse, ex art. 472, comma 3, c.p.p. e di quelle con persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento della DGSIA, come previsto dal comma 12 dell'art. 83 d.l. 18/2020.

In particolare l'art. 3 del provvedimento della DGSIA del 20.3.2020 stabilisce che le udienze penali di cui al dodicesimo comma dell'art. 83 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, si svolgono, ove possibile, utilizzando gli strumenti di videoconferenza già a disposizione degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari ai sensi dell'art. 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. *"In alternativa possono essere utilizzati i collegamenti da remoto previsti dall'art. 2 (skype for business e Teams) laddove non sia necessario garantire la fonia riservata tra la persona detenuta, internata o in stato di custodia cautelare ed il suo difensore e qualora il numero degli imputati, che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, consenta la reciproca visibilità"*

Non sussistendo allo stato nell'ambito del circondario di Padova alcuna aula allestita per il servizio MTV ai sensi legge, dal momento che l'aula bunker è inagibile per presenza di amianto e, nonostante le molteplici richieste e solleciti, l'allestimento di almeno un'aula del Tribunale (Corte di Assise) con il predetto servizio è allo stato "interrotta" in ragione dell'emergenza, le predette udienze si svolgeranno con collegamento da remoto tramite l'utilizzazione dell'applicativo teams.

W

Al riguardo, come del resto sollecitato dalle Linee Guida del C.S.M., è quanto più necessario, tenuto anche conto del tenore letterale dell'art. 3 del provvedimento della DGSIA, procedere alla stipula di Protocolli con l'Ordine degli Avvocati e con la Camera Penale di Padova.

Per la celebrazione dell'udienza di convalida d'arresto e successivo giudizio direttissimo è già stato redatto un Protocollo sottoscritto il 26 marzo 2020 dal Presidente del Tribunale, dal Procuratore della Repubblica, dal Presidente della sezione Penale, dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati, dal Presidente della Camera Penale, dal vicario del Questore, dal Comandante della Polizia Locale, dal Comandante provinciale dei Carabinieri e dal Comandante della Guardia di Finanza, che contempla appunto e disciplina in dettaglio la celebrazione delle udienze con l'applicativo Teams o, in caso di mancato funzionamento, con Skype for business, garantendo anche la possibilità per il difensore di conferire, in modo riservato per un tempo sufficiente all'effettivo espletamento del diritto di difesa, con l'arrestato.

Analogo protocollo è stato stipulato in data 6.4.2020 dal Presidente del Tribunale, dal Procuratore della Repubblica, dal Presidente della sezione G.I.P./G.U.P., dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati e dal Presidente della Camera Penale per la celebrazione delle udienze avanti al G.I.P. ex art. 391 c.p.p. di convalida di arresti e fermi, per lo svolgimento di interrogatori di garanzia ex art. 294 c.p.p., dell'udienza preliminare, dei riti alternativi e dell'incidente probatorio con imputati detenuti in videoconferenza tramite l'applicativo Teams.

Si dà atto che grazie all'impegno e alla collaborazione del Magistrato del settore penale e dei Presidenti di sezione sono già state allestite due aule per i collegamenti da remoto e il funzionamento degli applicativi è già stato accertato.

Parimenti, come sollecitato dal CSM nelle linee guida approvate con delibera del 26.3.2020, per le modalità di trasmissione degli atti urgenti tra Procura della Repubblica e Tribunale è già stato sottoscritto un protocollo in data 9.4.2020.

Trattazione dei procedimenti, già fissati, di maggiore complessità, con collegio vincolato, per i quali l'istruttoria dibattimentale sia sostanzialmente terminata e preveda l'esame di un solo teste o consulente/perito, procedimenti questi che devono essere individuati entro 7 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento dal Presidente del Collegio.

Trattazione dei procedimenti per i quali la presenza delle parti non è necessaria (es. patteggiamento ex art. 447 c.p.p., incidenti di esecuzione che possono essere decisi "inaudita altera parte")

Trattazione da remoto, previa stipula di apposito protocollo con la Procura della Repubblica, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova e la Camera Penale di Padova entro il 20.4.2020, con collegamento tramite teams anche dei difensori e del pubblico ministero, di tutti i procedimenti a carico di persone sottoposte a misura cautelare, anche non custodiale, a prescindere dalla richiesta della parte o del difensore.

Trattazione da remoto di tutti i procedimenti, anche nei confronti di imputati liberi, che non richiedono l'esame di testimoni (es. patteggiamenti, abbreviati, discussioni, MAP, questioni preliminari, ecc..)

Trattazione da remoto degli incidenti probatori non dichiarati urgenti aventi ad oggetto il conferimento di incarico peritale o l'esame del perito

Trattazione da remoto delle opposizioni alle archiviazioni

Trattazione da remoto degli incidenti di esecuzione a carico di imputati detenuti

4

Trattazione da remoto dei riesami reali

I magistrati sono tenuti, in conformità del resto a quanto indicato nelle linee guida del C.S.M. (lettera b pag. 8), **a individuare entro il 30 aprile i procedimenti che verranno trattati, al di là di quelli di cui all'art. 83, comma 3, d.l. 18/2020 e di procedere entro l'8.5.2020 al rinvio di tutti gli altri procedimenti a data successiva al periodo feriale, salvo le urgenze.**

Non si ritiene di poter estendere la trattazione a procedimenti che richiedano l'esame di testimoni, né alle udienze filtro in quanto incompatibili con il rispetto della salvaguardia delle misure igieniche necessarie a contenere il contagio.

Le camere di consiglio potranno svolgersi da remoto attraverso l'applicativo teams

Tutti gli altri procedimenti fissati nel periodo in oggetto, diversi da quelli indicati nel comma 3 dell'art. 83 d.l. 18/2020 e da quelli individuati dal Presidente del Collegio o dai magistrati nei termini sopra indicati, sia monocratici che collegiali, andranno pertanto rinviati d'ufficio a data successiva, tenuto conto delle sospensioni dei termini e dei rinvii già effettuati delle precedenti udienze, al periodo feriale, salve le urgenze, in modo da evitare ulteriori rinvii degli stessi procedimenti.

I provvedimenti di rinvio andranno presi fuori udienza.

Tali provvedimenti dovranno essere adottati tempestivamente da tutti i magistrati **entro comunque l'8 maggio 2020** tenuto conto in particolare di quanto disposto dal comma 9 dell'art. 83, ovvero della sospensione, non oltre al 30 giugno, del corso della prescrizione nonché dei termini di fase di cui agli articoli 303 e 308 c.p.p. per le misure cautelari, il termine di cui all'art. 309, comma 9, c.p.p. per la decisione da parte del Tribunale del riesame, computato a decorrere dalla ricezione degli atti, il termine di cui all'art. 311, commi 4 e 5 bis, c.p.p. per la decisione del ricorso da parte della Cassazione o da parte del tribunale del riesame in caso di annullamento con rinvio, il termine di cui all'articolo 324, comma 7, c.p.p. per la decisione sul riesame proposto avverso un decreto applicativo di una misura cautelare reale, il termine di cui agli articoli 24, comma 2, e 27, comma 6, del d. lgs. 159/11 previsto, in tema di misure di prevenzione, per procedere alla confisca e quello relativo alla decisione della Corte d'Appello in caso di impugnazione proposta avverso il provvedimento di confisca.

I Presidenti di sezione e il Magistrato ausiliario per il settore penale del Presidente del Tribunale per i Giudici di Pace sono tenuti alla conseguente vigilanza.

Tutte le comunicazioni e notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi dell'art. 83 in esame, quali i provvedimenti di rinvio d'ufficio delle udienze, vanno comunicati a mezzo p.e.c. di sistema e, in particolare, presso il difensore di fiducia dell'imputato e di tutte le parti private, ferme restando le notifiche, secondo il regime codicistico ordinario, di quelle che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio, in attuazione di quanto stabilito ai commi 13 e 14 dell'art. 83.

Nel caso in cui fosse disposto il rinvio in udienza deve essere richiesto al Consiglio dell'Ordine di garantire la presenza di un difensore in ciascuna udienza, da nominare sostituto ex art. 97, comma 4°, c.p.p. per ricevere comunicazione delle date di rinvio.

I difensori ritualmente costituiti sono autorizzati a trasmettere via pec tutte le istanze relative ai predetti procedimenti, comprese quelle ex art. 299 c.p.p., e gli atti urgenti;

Per i procedimenti penali di cui all'art. 83, comma 3, lettera b) punti 1-3, la cui trattazione è subordinata alla richiesta dei detenuti, degli imputati, dei proposti o dei loro difensori, appare opportuno invitare i soggetti

4

legittimati a comunicare la predetta richiesta tempestivamente **entro sette giorni dalla comunicazione del presente provvedimento. Analogamente appare opportuno che vengano inoltrate con congruo anticipo, entro lo stesso termine, le istanze di parte per la dichiarazione d'urgenza nei casi previsti dall'art. 392 c.p.p. ex art. 83, comma 3, lettera c).**

In ogni caso per tutte le udienze che vengono celebrate devono essere rispettate le misure igieniche sanitarie generali di contenimento prescritte dalle competenti autorità , provvedendosi tempestivamente alla prenotazione da parte del magistrato di un'aula idonea al piano terra o al primo piano, ad una opportuna ricalendarizzazione anche mediante differimenti di orario secondo fasce orarie prestabilite e differenziate, in modo da evitare assembramenti di persone (difensori, parti , testi, consulenti, ecc...) e da assicurare la distanza di sicurezza di almeno un metro; inoltre tutti i soggetti che partecipano all'udienza sono tenuti all'uso di mascherina e di guanti protettivi.

Nel caso in cui non venissero stipulati Protocolli con la Procura della Repubblica, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e la Camera Penale di Padova la trattazione dei procedimenti penali continuerà ad essere limitata fino al 30.6.2020 a quelli di cui all'art. 83, comma 3, d.l. 18/2020 con le modalità sopra indicate, salvo i procedimenti già fissati, di maggiore complessità, con collegio vincolato, individuati dal Presidente del Collegio e quelli per i quali la presenza delle parti non è necessaria.

Tenuto conto della riduzione sostanzialmente in tutto il periodo dell'attività giudiziaria penale ai procedimenti indifferibili di cui al comma 3 dell'art. 83 d.l. 18/2020, essendo subordinata l'estensione degli stessi dal 12 maggio alla stipula di protocolli che ne permettano la celebrazione attraverso collegamenti da remoto anche del p.m. e del difensore, non appare necessario predisporre per il dibattimento penale turni analoghi a quelli del periodo feriale. L'esperienza ha dimostrato che la presenza in ufficio degli stessi è decisamente limitata tenuto conto anche dello smaltimento programmato delle ferie arretrate di cui infra; inoltre la fissazione di turni potrebbe scontare la esposizione maggiore e prolungata nella durata delle stesse persone al rischio contagio.

In relazione invece alla sezione GIP, ove le tabelle vigenti prevedono dei turni settimanali, con inizio dal martedì e termine il lunedì successivo, per la trattazione degli affari urgenti, appare opportuno procedere, con separata variazione tabellare, alla modifica dei predetti turni riducendoli a due giorni proprio al fine di evitare la necessità di una prolungata presenza in ufficio della medesima persona con aggravamento del rischio contagio. Tale variazione tabellare è già stata redatta su proposta e secondo il calendario predisposto dal Presidente della Sezione GIP, con previsione della possibilità di scambi di turno per far coincidere il giorno del turno con il giorno dell'udienza già tabellata nell'eventualità in cui vi siano processi a carico di detenuti che abbiano chiesto espressamente che si proceda, e ha già ottenuto il parere favorevole del Consiglio Giudiziario di Venezia.

In considerazione alla riduzione dell'attività giudiziaria nel periodo dei magistrati sono state accolte le domande relative al godimento di ferie arretrate e sono stati predisposti i piani di smaltimento in relazione ai magistrati con maggior numero di giorni di ferie arretrate da smaltire.

ACCESSO AL TRIBUNALE E AI SERVIZI

Con riferimento alle misure organizzative di cui all'art. 87, comma 7, lettere a), b) e c) possono essere richiamate sostanzialmente le disposizioni già prese con i precedenti decreti del 16, 19 marzo e 30.3.2020.

Pertanto l'accesso del pubblico – da intendersi come persone esterne che non lavorano nell'ambito del Palazzo di Giustizia- agli uffici giudiziari è limitato alle persone che devono svolgere attività urgenti, previo

✓

appuntamento opportunamente scaglionato ad orari fissi da concordare con l'ufficio competente tramite e-mail indicata, per ciascuna area/servizio, nel sito del Tribunale.

L'orario di apertura degli uffici al pubblico è dalle 9 alle 12.00 fino al 30.6.2020

Le persone che accedono al Tribunale devono essere munite di mascherina e guanti protettivi - Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 40 del 13.4.2020 art. 1 lettera c - e devono presentare l'autodichiarazione che giustifica lo spostamento – in base ai DPCM 8, 9, 11, 22 marzo e 10 aprile 2020 - compilata e sottoscritta, come da schema allegato e scaricabile dal sito istituzionale del Ministero dell'Interno.

A tal fine il personale di vigilanza all'ingresso del Palazzo consentirà l'accesso solo a coloro che dimostrino di dover accedere alle cancellerie per affari urgenti e/o per partecipare alle udienze, esibendo idonea documentazione comprovante quanto sopra (ad esempio mail ricevuta da parte della cancelleria, decreto di fissazione dell'udienza, ecc...), nonché l'autodichiarazione sopra indicata, adottando inoltre e in ogni caso ogni misura necessaria ad evitare assembramenti anche nello spazio antistante l'ingresso del Tribunale e il rispetto della distanza minima di un metro tra le persone.

Si ricorda che, sulla base di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera d) del DPCM 8.3.2020, dall'art. 1 comma 1 lettera b) del D.P.C.M. 10 aprile 2020, dalle prescrizioni impartite dal Ministero della Salute – Direzione Generale della prevenzione Sanitaria del 22.2.2020- e dall'ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 40 del 13.4.2020 art. 1 lettera e), il soggetto con temperatura superiore a 37,5°C deve rivolgersi immediatamente al proprio Medico di medicina generale in quanto considerato paziente sintomatico e restare presso il proprio domicilio.

Rimangano aperti al pubblico per il ricevimento degli atti urgenti, con particolare riferimento a quelli collegati all'attività giudiziaria svolta nel periodo, esclusivamente i 5 sportelli di "front office" già allestiti distinti per materia:

Esecuzioni e Fallimenti: piano terra ingresso Esecuzioni civili;

Volontaria giurisdizione – Giudice Tutelare: piano terra stanza n.37;

Dibattimento Penale: piano secondo stanza n.52 ;

GIP e GUP: box sito al piano primo;

Contenzioso Civile – Lavoro: box sito al piano primo.

Si è infatti ritenuto opportuno mantenere i front office separati, piuttosto che accentrarli in un unico front office proprio per evitare, sulla base anche dell'esperienza maturata nel primo periodo, la possibilità di assembramenti e consentire il rispetto della distanza di sicurezza.

I front office, tutti realizzati all'interno delle cancellerie di competenza, tranne quello per il contenzioso civile-lavoro, dal momento che l'ubicazione dei locali di cancelleria e le caratteristiche dei relativi corridoi di accesso al terzo piano non garantiscono il rispetto delle misure igienico sanitarie, sono tutti dotati di vetro o "plessiglass" idonei ad evitare il contatto e a mantenere la distanza di sicurezza tra le persone.

Il front office sito al primo piano, destinato al GIP/GUP e al Contenzioso civile-Lavoro, è dotato di due postazioni separate con vetro protettivo ed è ubicato in luogo con ampio spazio d'accesso.

I front office siti al piano terra godono di ampi spazi all'esterno per il pubblico.

Ugualmente il front office del dibattimento penale permette il rispetto delle misure di sicurezza.

In ogni caso il pubblico, il personale di presidio nei front office, il personale amministrativo e di magistratura è tenuto ad indossare mascherine, guanti di protezione, a mantenere la distanza di

sicurezza tra le persone, a lavarsi frequentemente le mani con i gel igienizzanti a disposizione e ad attenersi a tutte le altre misure igieniche di cui agli elenchi affissi all'interno del Palazzo di Giustizia. Conseguentemente è fatto divieto di accesso a tutti gli altri uffici di cancelleria, così come di girare per i corridoi dei vari piani del Tribunale ove non reso necessario per l'accesso ai "front office" o per la partecipazione alle udienze;

Sono sospesi i servizi non urgenti e in generale, in relazione alle modalità di espletamento dei servizi di cancelleria, deve osservarsi quanto segue:

SETTORE CIVILE

- è sospeso il servizio di consegna dei fascicoli di parte, salvaguardando le urgenze che potranno essere rappresentate via e-mail e saranno gestite con apposito appuntamento;
- è sospeso il servizio di asseverazione perizie e traduzioni, atti notori, accettazione e rinunce di eredità, salve le urgenze rappresentate e gestite come sopra;
- deve utilizzarsi la piattaforma telematica per l'intera gestione dei procedimenti civili (atti introduttivi dell'attore e del convenuto);
- è sospeso il servizio delle copie di cortesia;
- i pagamenti di contributo unificato e di anticipazioni forfettarie collegati agli atti telematici dovranno avvenire esclusivamente con modalità telematica;
- è sospeso il deposito del contributo unificato cartaceo relativamente ai procedimenti civili iscritti telematicamente;

Con particolare riferimento alla materia della volontaria giurisdizione:

- avvocati e altri soggetti abilitati al deposito telematico di atti e documenti potranno provvedere esclusivamente con tale modalità;
- le altre parti non assistite, potranno depositare mediante accesso fisico in cancelleria con apposito appuntamento da fissare con e-mail, solo ed esclusivamente i seguenti atti:
 - o ricorsi per nomina di amministrazione di sostegno e tutori;
 - o richieste di convalide e proroga di trattamento sanitario obbligatorio;
 - o autorizzazione di interruzioni volontarie di gravidanza da parte di minorenni;
 - o istanze di autorizzazione al compimento di spesa straordinaria per esigenze sanitarie o comunque per l'effettuazione di prestazioni sanitarie;
 - o presentazione di istanze per le autorizzazioni al rilascio di passaporti o altri documenti validi per l'espatrio;

Il deposito cartaceo di rendiconti ed inventari in cancelleria è sospeso; i rendiconti e gli inventari potranno essere spediti mediante plico raccomandato al seguente indirizzo: Tribunale di Padova - Volontaria Giurisdizione – via Nicolò Tommaseo 55, 35131, Padova.

Pertanto dalle predette disposizioni ne deriva che:

CANCELLERIA ISCRIZIONE A RUOLO CIVILE: è ammessa solo l'iscrizione tramite PCT del fascicolo, per quanto riguarda il pagamento del C.U. e il pagamento dei depositi forfettizzati è ammesso solo il pagamento on-line;

FALLIMENTARE: non è più indispensabile la copia di cortesia;

ESECUZIONI IMMOBILIARI: Sono sospese le seguenti attività di cancelleria: deposito bozze decreti di trasferimento, emissione di mandati di pagamento, estrazione di copie e rilascio di certificati di cancelleria.

UFFICIO SENTENZE O PROVVEDIMENTI: Le richieste

- di copia conforme ed esecutive devono essere fatte on-line con apposito servizio indicato nel sito del Tribunale;
- di certificati e di prelievo del fascicolo dall'archivio devono essere effettuate via e-mail e, previa valutazione dell'urgenza rappresentata, evase con fissazione dell'appuntamento per il ritiro;
- il ritiro dei fascicoli di parte è sospeso tranne che per le attività urgenti che andranno segnalate nella richiesta inviata tramite posta elettronica specificando i motivi dell'urgenza per una sua concreta valutazione.

In relazione all'Ufficio del Giudice di Pace di Padova le parti potranno depositare gli atti introduttivi, sia si tratti di ricorso che di atto di citazione, e quelli di costituzione via pec (prot.gdp.padovachiocciolagiustiziacert.it), da trasmettere alla controparte, limitatamente alla costituzione, comprensiva di tutti i documenti oggetto di deposito, sempre via pec; le parti al momento della trattazione del procedimento provvederanno al deposito dell'atto di costituzione in forma cartacea e dei relativi documenti, allegando le ricevute delle pec inviate e le marche da bollo relative ai contributi unificati ove l'obbligo non sia stato assolto in via telematica

SETTORE PENALE

È consentito l'accesso agli sportelli di "front office" sempre previo appuntamento con la cancelleria da fissarsi via e-mail , unicamente per:

- a) la consultazione dei fascicoli e il deposito di atti relativi al procedimento per i quali non operi il rinvio ex art.83, comma 3, del decreto-legge 18/ 2020 e per quelli ulteriori trattati nel periodo dal 12.5.2020 al 30.6.2020;
- b) il deposito dei soli atti urgenti.

I difensori ritualmente costituiti sono autorizzati a trasmettere via pec tutte le istanze relative ai predetti procedimenti e gli atti urgenti, comprese quelle ex art. 299 c.p.p.;

Si dispone inoltre:

- è consentito il deposito degli atti di competenza del giudice dell'esecuzione penale esclusivamente per gli atti urgenti previo fissazione di appuntamento via e-mail;
- è sospeso il servizio dell'ufficio corpi di reato in ricezione e consegna, salve le attività urgenti relative ai procedimenti non rinviabili ex art.83, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 2020 n. 18 o comunque a quelli trattati nel periodo 12.5.2020/30.6.2020 e sempre previo appuntamento via mail;
- è disposta la chiusura al pubblico dell'ufficio spese di giustizia, recupero crediti, raggiungibili tramite e-mail istituzionale;

Lo sportello per il settore GIP/GUP sarà aperto con le consuete modalità di prenotazione fascicoli on-line dal sito del Tribunale. Lo sportello per il settore dibattimento sarà accessibile previa fissazione di appuntamento tramite e-mail..

PERSONALE AMMINISTRATIVO

Anche in relazione alla presenza in ufficio e alla gestione in generale del personale amministrativo possono essere richiamate sostanzialmente le statuizioni contenute nei precedenti provvedimenti del 16 e 19 marzo 2019.

Pertanto alla luce di quanto disposto da ultimo dal d.l. 18/2020 (in particolare artt. 87, 23, 24, 25,26 e 39) , e della Direttiva del Capo Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia del 20.3.2020 e relative Linee Guida, la presenza in ufficio deve essere limitata al solo personale effettivamente necessario all'espletamento dei servizi urgenti ed essenziali, da individuarsi oltre a quelli strettamente collegati con l'attività giudiziaria svolta nel periodo, in quelle attività comunque necessarie e imprescindibili all'andamento dell'Ufficio (per esempio ufficio personale, ufficio economato, segreteria presidenza, attività contabili/amministrative, ecc..), attraverso la predisposizioni di idonei presidi con apposite turnazioni nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19 del CCNL di comparto.

Il cd. "lavoro agile", quale modalità di prestazione lavorativa nella forma "semplificata" di cui all'art. 87 d.l. 18/2020, deve essere applicato, ove le prestazioni lo consentano, non solo per lo svolgimento dell'attività "differibile" e quindi ordinaria, ma anche, ove possibile, con riferimento alle persone chiamate a comporre il presidio per le attività indifferibili ed urgenti , costituendo infatti la modalità ordinaria di svolgimento dell'attività lavorativa durante il periodo dell'emergenza in atto da COVID-19, e prescinde dalla richiesta del dipendente e dal consenso del lavoratore spettando alla amministrazione di individuare i singoli progetti da assegnare a ciascun dipendente; il personale in lavoro agile può anche utilizzare la strumentazione informatica messi a disposizione dall'amministrazione o, in mancanza, quella in suo possesso che dia sufficienti garanzie di sicurezza, e adottare modalità pratiche di lavoro anche alternative all'accesso da remoto ai registri informatici e agli applicativi già utilizzabili da remoto (Calliope, Scripta, Sicoge, Siamm) tenendo conto che, tra l'altro, non è eliminata la periodica presenza in ufficio, anche se ridotta; in particolare non è previsto un numero fisso di giorni in cui il lavoratore può espletare la propria prestazione fuori dalla sede di lavoro: al riguardo la aggravata situazione epidemiologica consiglia di favorire l'assenza dalla sede di lavoro, concentrando nei giorni di servizio in ufficio ogni incombenza utile per il successivo lavoro da remoto, ogni contatto con i superiori gerarchici e la partecipazione ai presidi nei limiti delle competenze di ciascuno. Da sottolineare inoltre che la piattaforma e-learning messa a disposizione da remoto dalle Direzioni Generali del Dipartimento, dedicata alla formazione a distanza, può integrare in modo utile ed efficace le prestazioni del personale che opera in modalità di lavoro agile.

Ove non sia possibile adibire il dipendente a lavoro agile devono essere utilizzati tutti gli istituti contrattuali alternativi – CCNL Comparto funzioni centrali 2016-2018 (in particolare art. 17 – orario di lavoro- e 22 –orario multiperiodale- con recupero delle ore non prestate nell'ambito delle 36 ore settimanali in periodi successivi da definirsi e/o diversa articolazione dell'orario di lavoro in un numero di giorni inferiore ai cinque; art. 26 – orario di lavoro flessibile- con possibilità di godere della più ampia fascia di flessibilità in entrata e in uscita);l'utilizzo di questi istituti contrattuali può servire anche nella costituzione dei presidi; infatti come sottolineato nelle linee guida del Capo Dipartimento sopra richiamate " *le forme di flessibilità oraria contrattualmente previste (orario flessibile, turnazioni, orario multiperiodale) possono rappresentare un fondamentale strumento, unitamente ad un'attenta programmazione dei giorni di fisica presenza in ufficio dei dipendenti in modalità di lavoro agile, per garantire una adeguata alternanza tra il personale e un'equilibrata costituzione dei presidi per le attività indifferibili*"; in particolare l'applicazione dell'orario multiperiodale mediante consistente riduzione del numero delle giornate lavorative può essere utilizzato per il personale riconducibile alle categorie più colpite dall'emergenza (soggetti afflitti da patologie aggravanti il rischio di contagio,

4

pendolari a lunga percorrenza, genitori di figli minori, ecc...) con successiva quantificazione delle giornate da recuperare entro l'anno solare.

Tra gli istituti alternativi al lavoro agile c'è poi quello del collocamento in ferie, anche d'ufficio, per lo smaltimento delle ferie pregresse - relative all'anno 2019 - che infatti ex art. 28 del CCNL Comparto Funzioni centrali devono essere godute entro il 30 aprile 2020 non giustificandosi in generale il rinvio al 30.6.2020 nell'attuale situazione di emergenza in atto e di riduzione dell'attività anche amministrativa.

Solo come estrema ratio, allorquando non sia possibile l'applicazione di nessun altro istituto, compresi la flessibilità dell'orario di lavoro e il collocamento in ferie d'ufficio, per mancanza, per esempio di ferie pregresse, il lavoratore può essere esentato dal servizio con diritto alla retribuzione, ad eccezione dell'indennità di mensa, e con equiparazione a tutti gli effetti al servizio effettivo e non computabilità del periodo di esenzione nel termine massimo di 45 giorni previsto per il congedo straordinario dall'art. 37, comma terzo, del D.P.R. 3/1957. Come è sottolineato nelle Linee Guida si tratta di un'ipotesi assolutamente residuale, *"che impone l'obbligo di adeguata motivazione, in presenza di una temporanea caducazione del sinallagma tra lo svolgimento della prestazione lavorativa e corresponsione dello stipendio, non priva di conseguenze negative per l'Erario. Occorre pertanto un'effettiva analisi dei compiti e delle funzioni del singolo dipendente, in ragione della sua qualifica e delle sue eventuali condizioni personali e professionali, e della acclarata concreta impossibilità di fare ricorso ad ognuno dei molteplici e variegati strumenti alternativi"*.

Quanto agli altri istituti previsti dal d.l. 18/2020 utilizzabili dai dipendenti, va sottolineato che l'art. 39 del d.l. 18/2020 stabilisce che *"fino alla data del 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, della legge 104/1992 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 81/2017 a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione"*: si tratta quindi di un vero e proprio diritto soggettivo al lavoro agile per questi dipendenti, ma subordinato al rispetto di tutti i requisiti prescritti dagli artt. 18-23 della legge n. 81/2017, e quindi presuppone l'accordo con il dipendente e l'assolvimento degli obblighi informativi, oltreché la compatibilità con la prestazione svolta dal dipendente, pur essendo indipendente dal pregresso godimento delle agevolazioni di cui all'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

I dipendenti che ne facciano richiesta con congruo anticipo al fine di garantire la funzionalità degli uffici e la migliore organizzazione dell'attività amministrativa, dichiarando la sussistenza di tutti i requisiti sia positivi che negativi indicati nella norma, possono usufruire in via prioritaria degli speciali congedi non superiori a 15 giorni e delle relative indennità e/o del diritto di assentarsi dal lavoro con conservazione del posto previsti dagli artt. 23 e 25 del d.l. 18/2020, nonché degli ulteriori 12 giorni di permessi retribuiti ex art. 33 legge 104/2020 nei mesi di marzo ed aprile 2020 previsti dall'art. 24 del d.l. 18/2020; in relazione a quest'ultimi permessi si sottolinea che non sono utilizzabili in modo frazionato ad ore e che solo in caso di necessità ed urgenza la comunicazione di godimento potrà essere presentata al massimo entro le ventiquattro ore precedenti la fruizione dello stesso. Resta fermo il distinto istituto del congedo per ragioni di assistenza a familiare disabile in situazione di gravità, di cui all'art. 42, comma 5, del d. lgs. 151/2001.

Infine l'art. 26, comma 2, d.l. 18/2020 prevede che fino al 30 aprile 2020 per i dipendenti disabili con connotazione di gravità, ovvero in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie è equiparato al ricovero ospedaliero.

W

I direttori amministrativi di area, il dirigente UNEP e il direttore amministrativo dell'Ufficio del Giudice di Pace, sono tenuti a dare specifica attuazione delle predette linee direttive anche per il periodo successivo al 12.5.2020.

Al riguardo va sottolineato che in attuazione delle analoghe direttive emanate nei precedenti decreti del 16 e 19 marzo 2020, come risulta dalle relazioni dei direttori amministrativi che si allegano, sono stati costituiti i presidi per le attività indifferibili per ciascun servizio con apposita turnazione (esecuzioni immobiliari/procedure concorsuali; volontaria giurisdizione; contenzioso civile/lavoro; segreteria/ufficio personale/economato; ufficio spese giustizia; cancelleria dibattimento penale; ufficio recupero crediti; ufficio GIP/GUP) , assegnati complessivamente ben 78 progetti individuali di lavoro agile utilizzando anche la casistica contenuta nelle linee guida del Capo Dipartimento del 20.3.2020 e valutando la possibilità di avvalersi della piattaforma e-learning, applicati gli istituti del collocamento in ferie per smaltimento delle ferie pregresse 2019 entro il 30.4.2020, nonché della flessibilità dell'orario di lavoro.

Due dipendenti stanno usufruendo dall'assenza dal servizio ex art. 26 d.l. 18/2020 e dei permessi retribuiti di cui all'art. 24 d.l. cit.

Altri dipendenti sono assenti per malattia e agli stessi non è stato ancora possibile assegnare alcun progetto di lavoro agile; infine dal 25 marzo dodici persone della cancelleria del dibattimento penale sono rimaste assenti in quanto poste in isolamento preventivo per contatto stretto con un dipendente risultato positivo al Covid-19.

Quanto all'Ufficio UNEP, ferme le disposizioni già dettate fino al 11.5.2020, con i precedenti decreti del 9, 16, 19 e 24 marzo 2020 e 9.4.2020, per il periodo successivo fino al 30.6.2020 l'Ufficio provvederà ad accettare oltre agli atti "in die" o urgenti in quanto relativi ai procedimenti sopra indicati che devono essere trattati e per i quali non è stato disposto il rinvio, **nonché le notificazioni collegate ai relativi provvedimenti di rinvio**, gli ulteriori atti "in die" o urgenti con scadenza entro il termine di una settimana, non operando per il periodo successivo all' 11.5.2020 la sospensione dei termini processuali.

In ogni caso per l'attività da compiere all'esterno, come notifiche a mani o esecuzione pignoramenti indifferibili – l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili è sospesa ex art. 103 d.l. 18/2020 fino al 30.6.2020 -, in conformità a quanto previsto con direttiva del 12.3.2020 dal Direttore Generale del Dipartimento dell'Organizzazione del Personale e dei Servizi, il personale UNEP potrà contattare l'Autorità Sanitaria per verificare lo stato di malattia o di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria o di isolamento sanitario del destinatario dell'atto o di suoi conviventi ed espletterà tali attività all'esterno della sede di lavoro, solo quando, assunte le necessarie informazioni, sarà possibile rispettare appieno ogni norma di cautela epidemiologica, a cominciare dal divieto di contatto stretto con soggetti contagiati o a rischio. A tal fine appare in ogni caso opportuno che il Dirigente UNEP senta l'Autorità Sanitaria locale in merito all'eventuale necessità di adozione di ogni ulteriore precauzione in ragione dell'attività da svolgersi.

Resta ferma anche per il periodo successivo all'11.5.2020 il provvedimento del 24 marzo in ordine alla chiusura al pubblico nella giornata di sabato dello sportello accettazione.

Tutto ciò premesso così

DISPONE

ATTIVITA' GIUDIZIARIA

che nel periodo dal 12.5.2020 al 30.6.2020 devono necessariamente essere trattati e non possono essere rinviati i seguenti procedimenti:

PROCEDIMENTI CIVILI

cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni d'età e di salute; procedimenti di cui all'art. 35 della legge 23 dicembre 1978 n. 833; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di cui all'articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal Capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabili;

PROCEDIMENTI PENALI

procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono state applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì i seguenti: 1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51 ter della legge 26 luglio 1975, n. 35; 2) procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza; 3) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione; procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile”;

che in relazione ai procedimenti civili per quanto attiene alle “cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità” , in mancanza di precisazioni e modificazioni in sede di conversione del decreto legge 18/2020, vi rientrino i procedimenti di separazione giudiziale, limitatamente all' emissione dei provvedimenti provvisori ed urgenti nella fase presidenziale, i procedimenti di separazione consensuale allorquando siano previsti assegni di mantenimento per i figli e/o per il coniuge e gli analoghi procedimenti di competenza collegiale in tema di filiazione naturale, limitatamente all' emissione di provvedimenti provvisori ed urgenti;

che tra i procedimenti “cautelari” inerenti ai diritti fondamentali della persona rientrano, a titolo esemplificativo, le istanze di sospensione ex artt. 615, 624, 618, 649 e 586 c.p.c., gli accertamenti tecnici preventivi ex art. 445 bis c.p.c., i procedimenti ex art. 700 c.p.c. in materia di segnalazioni alla Centrale Rischi;

che i procedimenti con il cd. “rito Fornero” rientrano tra i procedimenti da trattare previa dichiarazione d'urgenza fatta, su istanza di parte, dal Capo dell'Ufficio o da un suo delegato in calce al ricorso e, per quelli già iniziati, con provvedimento del giudice del lavoro;

che tra tali procedimenti possono rientrare altresì, ad esempio, i procedimenti pre-fallimentari e per la dichiarazione dello stato di insolvenza iscritti anteriormente al 9.3.2020 o nel caso dell'istanza del p.m. con richiesta di emissione dei provvedimenti ex art. 15, comma 8, l.f, i reclami ex art. 26 e 36 l.f. la cui

dichiarazione d'urgenza deve essere fatta dal giudice delegato e dal Presidente del collegio per quelli ex art. 26 l.f. ;

in relazione ai procedimenti ex art. 83, comma 3, d.l. 18/2020 lo svolgimento delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto – in particolare attraverso gli applicativi skype for business e Microsoft teams – già messi a disposizione dalla DGSIA, con le modalità e nel rispetto di quanto indicato nell'art. 83, comma 7, lettera f), nonché, per quelle che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice ex art. 83, comma 7, lettera h);

che, a titolo esemplificativo, come già indicato nel precedente provvedimento del 19.3.2020, possono essere svolte con la prima modalità gli ATP ex art. 445 bis c.p.c. e gli ATP eventualmente dichiarati urgenti, le udienze di decisione della causa ex artt. 281 sexies e 429 c.p.c. dichiarate urgenti; le udienze di trattazione dei procedimenti cautelari che non richiedano l'assunzione di testi, le udienze nei procedimenti di separazione consensuale, le udienze prefallimentari ove sia decretata l'urgenza, ecc..., e con la seconda modalità le udienze fissate per la decisione sulle istanze di sospensione ex artt. 615, 624, 618, 649 c.p.c., le udienze di precisazione delle conclusioni ex art. 189 c.p.c. in caso di dichiarazione d'urgenza, demandando comunque al magistrato assegnatario del procedimento la concreta individuazione dei procedimenti;

che con le modalità di cui all'art. 83, comma 7, lettera f), come indicato nel successivo provvedimento del 9.4.2020, possono essere altresì svolte le udienze presidenziali di separazione giudiziale e le udienze collegiali di volontaria giurisdizione relative ai figli nati fuori del matrimonio ove vengano dati i provvedimenti provvisori ed urgenti. Quanto a quest'ultime udienze, nel caso in cui le parti rinuncino espressamente ad essere presenti, con comunicazione da far pervenire con congruo anticipo e comunque almeno sette giorni prima dell'udienza originaria che eventualmente verrà differita, le stesse possono essere celebrate anche mediante scambio di note scritte ex art. 83, comma 7, lettera h);

che in relazione alle concrete modalità di svolgimento delle predette udienze, in attesa della stipulazione di appositi protocolli con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e la Camera Civile – che va promossa, così come indicato nelle linee guida deliberate dal C.S.M. il 26.3.2020 che in allegato offrono già, tra l'altro, delle bozze di protocollo in materia -, si rimanda a quanto previsto nella parte motiva.

Con riferimento al **SETTORE CIVILE** inoltre e più specificamente:

Dal 12.5.2020 al 30.6.2020

IN GENERALE

La trattazione dei procedimenti urgenti di cui all'art. 83, comma 3, d.l. 18/2020, come sopra definiti, con le modalità di cui al comma 7, lettere f) e h) e cioè udienze da remoto per quelli che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti e udienze con trattazione scritta per quelli che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori

La trattazione dei decreti ingiuntivi, sia di contenzioso civile ordinario che di lavoro, in via telematica

La trattazione dei decreti ingiuntivi di competenza del Giudice di Pace

La trattazione di tutti i procedimenti cautelari con le modalità sopra indicate per i procedimenti ex art. 83, comma 3, d.l. 18/2020

W

La trattazione con modalità scritta/cartolare o da remoto delle udienze di precisazione delle conclusioni ex art. 189 e di decisione sui mezzi istruttori ex art. 184 c.p.c.

La trattazione cartolare delle udienze di precisazione delle conclusioni avanti il Giudice di Pace ex art. 321 c.p.c.: in tal caso il deposito e lo scambio delle note scritte avverrà nel termine fissato dal giudice via pec

La trattazione con modalità da remoto delle udienze ex art. 281 sexies; è peraltro possibile anche per tali udienze la trattazione cartolare ove le parti rinuncino alla discussione orale con comunicazione da far pervenire al giudice con congruo anticipo e, comunque, almeno 7 giorni prima dell'udienza: in tal caso la sentenza dovrà essere pronunciata e comunicata lo stesso giorno dell'udienza;

che non vengano trattati i procedimenti di convalida di sfratto;

che per i procedimenti ex art. 83, comma 3, d.l. che prevedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti (testimoni, consulenti di parte, CTU, ecc..) o che per il numero delle parti sia problematica la trattazione "da remoto", al fine del rispetto delle misure igieniche sanitarie generali di contenimento prescritte dalle competenti autorità , deve provvedersi ad una opportuna ricalendarizzazione anche mediante differimenti di orario secondo fasce orarie prestabilite e differenziate, in modo da evitare assembramenti di persone ed assicurare la distanza di sicurezza di almeno un metro; inoltre tali udienze devono essere tenute non nell'ufficio del giudice ma nella biblioteca sita al terzo piano o nelle aule di udienza site al primo piano, demandando al magistrato la prenotazione con congruo anticipo. **Si invitano inoltre tutti i soggetti che partecipano alle predette udienze a dotarsi di mascherine e guanti protettivi;**

che tutte le udienze di discussione devono svolgersi a porte chiuse ex art. 128 c.p.c.;

che anche le camere di consiglio per i provvedimenti collegiali sia conseguenti alle udienze tenute, sia relative ad altri procedimenti devono tenersi da remoto attraverso l'utilizzo dell'applicativo team;

che tutti gli altri procedimenti devono essere rinviati a data successiva il periodo feriale, tenuto conto dei rinvii già disposti per il periodo dal 9 marzo al 11.5.2020 e della sospensione dei termini prevista ex lege, onde evitare di dover disporre ulteriori rinvii;

che i provvedimenti di rinvio d'ufficio devono essere effettuati, ove il magistrato sia dotato dell'applicativo "console", tutti telematicamente e non in forma cartacea; inoltre devono essere adottati il prima possibile e con urgenza e comunque **tutti entro sette giorni dalla data del presente provvedimento**, così come tempestivamente deve provvedersi su eventuali istanze dei difensori aventi ad oggetto la dichiarazione dell'urgenza ai fini della trattazione nell'udienza già fissata; **in ogni caso, ove richiesto congiuntamente da tutte le parti, il rinvio deve essere concesso anche in relazione ai procedimenti ex art. 83, comma 3, d.l., 18/2020**

che i Presidenti di sezione, i Coordinatori dei gruppi specializzati, e il magistrato ausiliario per il settore civile del Presidente del Tribunale per i Giudici di Pace sono tenuti alla conseguente vigilanza

che sempre in forma telematica devono essere adottati tutti i provvedimenti dei magistrati;

che tutti gli atti relativi ai procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione, compresi gli atti introduttivi e le comparse di costituzione o memorie difensive e, più in generale, i primi atti difensivi delle parti devono essere depositati esclusivamente con modalità telematica, così come con modalità telematica devono essere pagati i contributi di cui all'art. 14 e all'art. 30 del D.P.R. n. 115/2002, con la conseguenza che non saranno accettati depositi cartacei e/o pagamenti con modalità diverse (art. 83, comma 11, d.l. 18/2020 fino al 30 giugno 2020)

che in relazione all'Ufficio del Giudice di Pace di Padova le parti depositino gli atti introduttivi, sia si tratti di ricorso, compreso il ricorso per decreto ingiuntivo, che di atto di citazione, e quelli di costituzione via pec (prot.gdp.padovachiocciolagiustiziacer.it), da trasmettere alla controparte, limitatamente alla costituzione, comprensiva di tutti i documenti oggetto di deposito, sempre via pec; le parti al momento della trattazione del procedimento provvederanno al deposito dell'atto di costituzione in forma cartacea e dei relativi documenti, allegando le ricevute delle pec inviate e le marche da bollo relative ai contributi unificati

FALLIMENTI ED ESECUZIONI

La trattazione con udienza da remoto dei procedimenti prefallimentari e per la dichiarazione di insolvenza iscritti anteriormente al 9.3.2020 e quelli promossi su istanza del p.m. con richiesta di emissione dei provvedimenti ex art. 15, comma 8, l.f.: il G.D. svolgerà l'udienza necessariamente dall'ufficio in caso di mancata costituzione del fallendo;

la trattazione con udienza da remoto dell'udienza di approvazione del rendiconto ex art. 116 l.f.: il G.D. sarà in udienza per eventuale partecipazione del fallito o di creditori;

la trattazione con udienza da remoto dei procedimenti di esdebitazione ex art. 142 l.f.: il G.D. sarà in udienza per eventuale partecipazione di qualche creditore;

la trattazione con udienza da remoto o cartolare delle udienze fissate per decidere sulle istanze di sospensione ex art. 619 c.p.c.;

a decorrere dall'1.6.20 la trattazione sempre con modalità da remoto (già prevista del resto ex art. 95, comma 3, l.f.) delle udienze di verifica dello stato passivo limitatamente alle procedure più risalenti e a quelle con numero limitato di creditori: il G.D. sarà in udienza per eventuale partecipazione di qualche creditore non collegato via teams;

che rimane ferma la revoca di tutti gli esperimenti d'asta fissati fino al 30.6.2020 sia nelle procedure esecutive che concorsuali ;

che restano inoltre sospesi fino al 30.6.2020 gli accessi di tutti gli ausiliari, dei curatori, dei liquidatori, dei commissari, ecc..., ai beni delle procedure, salvo specifica autorizzazione del giudice in caso di necessità indifferibili e sempre nel rispetto delle misure igienico-sanitarie prescritte normativamente

che ugualmente è sospesa fino al 30.6.2020 l'attuazione degli ordini di liberazione ad eccezione di quelli relativi a procedure in cui vi sia stata aggiudicazione del bene o, previa specifica autorizzazione da parte del giudice, in caso di pericolo di danni a persone o cose derivanti dal bene o ad opera degli occupanti.

LAVORO

La trattazione con modalità da remoto o cartolare dei procedimenti con rito Fornero;

la trattazione con modalità da remoto delle udienze fissate solo per la discussione (decisione) ex art. 429 c.p.c.: è possibile anche la trattazione cartolare solo nel caso di espressa rinuncia alla comparizione delle parti e alla discussione orale con comunicazione da far pervenire al giudice con congruo anticipo e, comunque, almeno 7 giorni prima dell'udienza: in tal caso il solo dispositivo o la sentenza completa di motivazione devono essere emesse e comunicate il giorno stesso dell'udienza.

TUTELARE

La trattazione cartolare dell'udienza di giuramento del tutore/curatore/amministratore di sostegno o via pec

W

che l'estensione nel periodo 12.5.2020/30.6.2020 ad altri procedimenti, oltre a quelli obbligatori ex art. 83, comma 3, d.l. n. 18/2020, è rigorosamente subordinata all'utilizzo delle modalità di cui alle lettere f) e h) comma 7 come sopra precisate;

che in difetto le udienze devono essere rinviate.

Con riferimento al SETTORE PENALE

Dal 12.5.2020 al 30.6.2020

La trattazione dei procedimenti indicati nell'art. 83, comma 3, d.l. 18/2020 sopra riportati

la trattazione delle udienze dibattimentali a porte chiuse, ex art. 472, comma 3, c.p.p. e di quelle con persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento della DGSIA (skype for business e Teams), come previsto dal comma 12 dell'art. 83 d.l. 18/2020.

che appare necessario, come del resto sollecitato dalle Linee Guida del C.S.M., tenuto anche conto del tenore letterale dell'art. 3 del provvedimento della DGSIA del 20.3.2020, procedere alla stipula di Protocolli con l'Ordine degli Avvocati e con la Camera Penale di Padova;

l'applicazione per la celebrazione dell'udienza di convalida d'arresto e successivo giudizio direttissimo del Protocollo sottoscritto il 26 marzo 2020 dal Presidente del Tribunale, dal Procuratore della Repubblica, dal Presidente della sezione Penale, dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati, dal Presidente della Camera Penale, dal vicario del Questore, dal Comandante della Polizia Locale, dal Comandante provinciale dei Carabinieri e dal Comandante della Guardia di Finanza;

l'applicazione del Protocollo stipulato in data 6.4.2020 dal Presidente del Tribunale, dal Procuratore della Repubblica, dal Presidente della sezione G.I.P., dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati e dal Presidente della Camera Penale per la celebrazione delle udienze avanti al G.I.P. ex art. 391 c.p.p. di convalida di arresti e fermi, per lo svolgimento di interrogatori di garanzia ex art. 294 c.p.p., dell'udienza preliminare, dei riti alternativi e dell'incidente probatorio con imputati detenuti in videoconferenza tramite l'applicativo Teams;

l'applicazione del Protocollo interno stipulato con la Procura della Repubblica in data 9.4.2020 per la trasmissione degli atti urgenti;

la trattazione dei procedimenti, già fissati, di maggiore complessità, con collegio vincolato, per i quali l'istruttoria dibattimentale sia sostanzialmente terminata e preveda l'esame di un solo teste o consulente/perito, procedimenti questi che devono essere individuati entro 7 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento dal Presidente del Collegio.

La trattazione dei procedimenti per i quali la presenza delle parti non è necessaria (es. patteggiamento ex art. 447 c.p.p., incidenti di esecuzione che possono essere decisi "inaudita altera parte")

La trattazione da remoto, previa stipula di apposito protocollo con la Procura della Repubblica, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova e la Camera Penale di Padova entro il 20.4.2020, con collegamento tramite teams anche dei difensori e del pubblico ministero, di tutti i procedimenti a carico di persone sottoposte a misura cautelare, anche non custodiale, a prescindere dalla richiesta della parte o del difensore.

La trattazione da remoto di tutti i procedimenti, anche nei confronti di imputati liberi, che non richiedono l'esame di testimoni (es. patteggiamenti, abbreviati, discussioni, MAP, questioni preliminari, ecc..)

La trattazione da remoto degli incidenti probatori non dichiarati urgenti aventi ad oggetto il conferimento di incarico peritale o l'esame del perito

La trattazione da remoto delle opposizioni alle archiviazioni

La trattazione da remoto degli incidenti di esecuzione a carico di imputati detenuti

La trattazione da remoto dei riesami reali

che I magistrati sono tenuti, in conformità del resto a quanto indicato nelle linee guida del C.S.M. (lettera b pag. 8), a **individuare entro il 30 aprile i procedimenti che verranno trattati, al di là di quelli di cui all'art. 83, comma 3, d.l. 18/2020 e di procedere entro l'8 maggio al rinvio di tutti gli altri procedimenti a data successiva al periodo feriale;**

che non vengano trattati i procedimenti che richiedano l'esame di testimoni, né le udienze filtro in quanto incompatibili con il rispetto della salvaguardia delle misure igieniche necessarie a contenere il contagio;

che le camere di consiglio possono svolgersi da remoto attraverso l'applicativo teams;

che tutti gli altri procedimenti fissati nel periodo in oggetto, diversi da quelli indicati nel comma 3 dell'art. 83 d.l. 18/2020 ed a quelli individuati dal Presidente del Collegio o dai magistrati nei termini sopra indicati , sia monocratici che collegiali, devono essere rinviati d'ufficio a data successiva, tenuto conto delle sospensioni dei termini e dei rinvii già effettuati delle precedenti udienze , al periodo feriale, salve le urgenze, in modo da evitare ulteriori rinvii degli stessi procedimenti;

che I provvedimenti di rinvio vanno presi fuori udienza;

che tali provvedimenti devono essere adottati tempestivamente da tutti i magistrati **entro comunque l'8 maggio 2020** tenuto conto in particolare di quanto disposto dal comma 9 dell'art. 83, ovvero della sospensione, non oltre il 30 giugno, del corso della prescrizione nonché dei termini di fase di cui agli articoli 303 e 308 c.p.p. per le misure cautelari, il termine di cui all'art. 309, comma 9, c.p.p. per la decisione da parte del Tribunale del riesame, computato a decorrere dalla ricezione degli atti, il termine di cui all'art. 311, commi 4 e 5 bis, c.p.p. per la decisione del ricorso da parte della Cassazione o da parte del tribunale del riesame in caso di annullamento con rinvio, il termine di cui all'articolo 324, comma 7, c.p.p. per la decisione sul riesame proposto avverso un decreto applicativo di una misura cautelare reale, il termine di cui agli articoli 24, comma 2, e 27, comma 6, del d. lgs. 159/11 previsto, in tema di misure di prevenzione, per procedere alla confisca e quello relativo alla decisione della Corte d'Appello in caso di impugnazione proposta avverso il provvedimento di confisca;

che i Presidenti di sezione e il Magistrato ausiliario per il settore penale del Presidente del Tribunale per i Giudici di Pace sono tenuti alla conseguente vigilanza.

che tutte le comunicazioni e notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi dell'art. 83 in esame, quali i provvedimenti di rinvio d'ufficio delle udienze, devono essere comunicati a mezzo p.e.c. di sistema ed, in particolare, presso il difensore di fiducia dell'imputato e di tutte le parti private, ferme restando le notifiche, secondo il regime codicistico ordinario, di quelle che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio, in attuazione di quanto stabilito ai commi 13 e 14 dell'art. 83;

che nel caso in cui fosse disposto il rinvio in udienza deve essere richiesto al Consiglio dell'Ordine di garantire la presenza di un difensore in ciascuna udienza, da nominare sostituto ex art. 97, comma 4°, c.p.p. per ricevere comunicazione delle date di rinvio.

che i difensori ritualmente costituiti sono autorizzati a trasmettere via pec tutte le istanze relative ai predetti procedimenti, comprese quelle ex art. 299 c.p.p, e gli atti urgenti;

che per i procedimenti penali di cui all'art. 83, comma 3, lettera b) punti 1-3, la cui trattazione è subordinata alla richiesta dei detenuti, degli imputati, dei proposti o dei loro difensori, si invitano i soggetti legittimati a comunicare la predetta richiesta tempestivamente **entro sette giorni dalla comunicazione del presente provvedimento. Analogamente appare opportuno che vengano inoltrate con congruo anticipo, entro lo stesso termine, le istanze di parte per la dichiarazione d'urgenza nei casi previsti dall'art. 392 c.p.p. ex art. 83, comma 3, lettera c).**

che in ogni caso per tutte le udienze che vengono celebrate devono essere rispettate le misure igieniche sanitarie generali di contenimento prescritte dalle competenti autorità, provvedendosi tempestivamente alla prenotazione da parte del magistrato di un'aula idonea al piano terra o al primo piano, ad una opportuna ricalendarizzazione anche mediante differimenti di orario secondo fasce orarie prestabilite e differenziate, in modo da evitare assembramenti di persone (difensori, parti , testi, consulenti, ecc...) e da assicurare la distanza di sicurezza di almeno un metro; inoltre tutti i soggetti che partecipano all'udienza sono tenuti all'uso di mascherina e di guanti protettivi.

che nel caso in cui non venissero stipulati Protocolli con la Procura della Repubblica, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e la Camera Penale di Padova la trattazione dei procedimenti penali continuerà ad essere limitata fino al 30.6.2020 a quelli di cui all'art. 83, comma 3, d.l. 18/2020 con le modalità già indicate , salvo i procedimenti già fissati, di maggiore complessità, con collegio vincolato, individuati dal Presidente del Collegio e quelli per i quali la presenza delle parti non è necessaria;

in relazione alla sezione GIP, l'applicazione della variazione tabellare immediatamente esecutiva del 2.4.2020 relativa alla modifica dei turni per gli affari urgenti, già trasmessa al C.S.M. con parere favorevole del Consiglio Giudiziari di Venezia in data 8.4.2020;

che con separati provvedimenti si provvede all'accoglimento delle domande relative al godimento di ferie arretrate e dei piani di smaltimento in relazione ai magistrati con maggior numero di giorni di ferie arretrate

ACCESSO AL TRIBUNALE E AI SERVIZI

che l'accesso del pubblico – da intendersi come persone esterne che non lavorano nell'ambito del Palazzo di Giustizia- agli uffici giudiziari è limitato alle persone che devono svolgere attività urgenti, previo appuntamento opportunamente scaglionato ad orari fissi da concordare con l'ufficio competente tramite e-mail indicata, per ciascuna area/servizio, nel sito del Tribunale;

che l'orario di apertura degli uffici al pubblico è dalle 9 alle 12.00 fino al 30.6.2010;

che le persone che accedono al Tribunale **devono essere munite di mascherina e guanti protettivi e devono presentare l'autodichiarazione che giustifica lo spostamento – in base ai DPCM 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 - compilata e sottoscritta**, come da schema allegato e scaricabile dal sito istituzionale del Ministero dell'Interno;

che il personale di vigilanza all'ingresso del Palazzo consenta l'accesso solo a coloro che dimostrino di dover accedere alle cancellerie per affari urgenti e/o per partecipare alle udienze, esibendo idonea documentazione comprovante quanto sopra (ad esempio mail ricevuta da parte della cancelleria, decreto di fissazione dell'udienza, ecc...), nonché l'autodichiarazione sopra indicata, adottando inoltre e in ogni caso ogni misura necessaria ad evitare assembramenti anche nello spazio antistante l'ingresso del Tribunale e il rispetto della distanza minima di un metro tra le persone.

che deve essere sottolineato e ricordato che, sulla base di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera d) del DPCM 8.3.2020, dall'art. 1 comma 1 lettera b) del D.P.C.M. 10 aprile 2020, dalle prescrizioni impartite dal Ministero della Salute – Direzione Generale della prevenzione Sanitaria del 22.2.2020- e dall'ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 40 del 13.4.2020 art. 1 lettera e) , il soggetto con temperatura superiore a 37,5°C deve rivolgersi immediatamente al proprio Medico di medicina generale in quanto considerato paziente sintomatico e restare presso il proprio domicilio;

che rimangono aperti al pubblico per il ricevimento degli atti urgenti, con particolare riferimento a quelli collegati all'attività giudiziaria svolta nel periodo, esclusivamente i 5 sportelli di "front office" già allestiti distinti per materia:

Esecuzioni e Fallimenti: piano terra ingresso Esecuzioni civili;

Volontaria giurisdizione – Giudice Tutelare: piano terra stanza n.37;

Dibattimento Penale: piano secondo stanza n.52 ;

GIP e GUP: box sito al piano primo;

Contenzioso Civile – Lavoro: box sito al piano primo.

che il pubblico, il personale di presidio nei front office, il personale amministrativo e di magistratura è tenuto ad indossare mascherine, guanti di protezione e a mantenere la distanza di sicurezza tra le persone, a lavarsi frequentemente le mani con i gel igienizzanti a disposizione e ad attenersi a tutte le altre misure igieniche di cui agli elenchi affissi all'interno del Palazzo di Giustizia;

che e' fatto divieto di accesso a tutti gli altri uffici di cancelleria, così come di girare per i corridoi dei vari piani del Tribunale ove non reso necessario per l'accesso ai "front office" o per la partecipazione alle udienze;

che sono sospesi i servizi non urgenti e in generale, in relazione alle modalità di espletamento dei servizi di cancelleria , deve osservarsi quanto segue:

SETTORE CIVILE

- è sospeso il servizio di consegna dei fascicoli di parte, salvaguardando le urgenze che potranno essere rappresentate via e-mail e saranno gestite con apposito appuntamento;
- è sospeso il servizio di asseverazione perizie e traduzioni, atti notori, accettazione e rinunce di eredità, salve le urgenze rappresentate e gestite come sopra;
- deve utilizzarsi la piattaforma telematica per l'intera gestione dei procedimenti civili (atti introduttivi dell'attore e del convenuto);
- è sospeso il servizio delle copie di cortesia;
- i pagamenti di contributo unificato e di anticipazioni forfettarie collegati agli atti telematici dovranno avvenire esclusivamente con modalità telematica;
- è sospeso il deposito del contributo unificato cartaceo relativamente ai procedimenti civili iscritti telematicamente;

che con particolare riferimento alla materia della volontaria giurisdizione:

- avvocati e altri soggetti abilitati al deposito telematico di atti e documenti potranno provvedere esclusivamente con tale modalità;
- le altre parti non assistite, potranno depositare mediante accesso fisico in cancelleria con apposito appuntamento da fissare con e-mail, solo ed esclusivamente i seguenti atti:
 - o ricorsi per nomina di amministrazione di sostegno e tutori;
 - o richieste di convalide e proroga di trattamento sanitario obbligatorio;

- autorizzazione di interruzioni volontarie di gravidanza da parte di minorenni;
- istanze di autorizzazione al compimento di spesa straordinaria per esigenze sanitarie o comunque per l'effettuazione di prestazioni sanitarie;
- presentazione di istanze per le autorizzazioni al rilascio di passaporti o altri documenti validi per l'espatrio;

che il deposito cartaceo di rendiconti ed inventari in cancelleria è sospeso; i rendiconti e gli inventari potranno essere spediti mediante plico raccomandato al seguente indirizzo: Tribunale di Padova - Volontaria Giurisdizione – via Nicolò Tommaseo 55, 35131, Padova.

Pertanto dalle predette disposizioni ne deriva che:

CANCELLERIA ISCRIZIONE A RUOLO CIVILE: è ammessa solo l'iscrizione tramite PCT del fascicolo, per quanto riguarda il pagamento del C.U. e il pagamento dei depositi forfettizzati è ammesso solo il pagamento on-line;

FALLIMENTARE: non è più indispensabile la copia di cortesia;

ESECUZIONI IMMOBILIARI: Sono sospese le seguenti attività di cancelleria: deposito bozze decreti di trasferimento, emissione di mandati di pagamento, estrazione di copie e rilascio di certificati di cancelleria.

UFFICIO SENTENZE O PROVVEDIMENTI: Le richieste

- di copia conforme ed esecutive devono essere fatte on-line con apposito servizio indicato nel sito del Tribunale;
- di certificati e di prelievo del fascicolo dall'archivio devono essere effettuate via e-mail e, previa valutazione dell'urgenza rappresentata, evase con fissazione dell'appuntamento per il ritiro;
- il ritiro dei fascicoli di parte è sospeso tranne che per le attività urgenti che andranno segnalate nella richiesta inviata tramite posta elettronica specificando i motivi dell'urgenza per una sua concreta valutazione.

che in relazione all'Ufficio del Giudice di Pace di Padova le parti possono depositare gli atti introduttivi, sia si tratti di ricorso che di atto di citazione, e quelli di costituzione via pec (prot.gdp.padovachiocciolagiustiziacer.it), da trasmettere alla controparte, limitatamente alla costituzione, comprensiva di tutti i documenti oggetto di deposito, sempre via pec; le parti al momento della trattazione del procedimento provvederanno al deposito dell'atto di costituzione in forma cartacea e dei relativi documenti, allegando le ricevute delle pec inviate e le marche da bollo relative ai contributi unificati

SETTORE PENALE

che e' consentito l'accesso agli sportelli di "front office" sempre previo appuntamento con la cancelleria da fissarsi via e-mail , unicamente per:

- a) la consultazione dei fascicoli e il deposito di atti relativi al procedimento per i quali non operi il rinvio ex art.83, comma 3, del decreto-legge 18/ 2020 e per quelli ulteriori trattati nel periodo dal 12.5.2020 al 30.6.2020;
- b) il deposito dei soli atti urgenti.

che i difensori ritualmente costituiti sono autorizzati a trasmettere via pec tutte le istanze relative ai predetti procedimenti, comprese quelle ex art. 299 c.p.p., e gli atti urgenti;

Inoltre:

- è consentito il deposito degli atti di competenza del giudice dell'esecuzione penale esclusivamente per gli atti urgenti previa fissazione di appuntamento via e-mail;
- è sospeso il servizio dell'ufficio corpi di reato in ricezione e consegna, salve le attività urgenti relative ai procedimenti non rinviabili ex art.83, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 2020 n.18 e a quelli trattati nel periodo dal 12.5.2020 al 30.6.2020, e sempre previo appuntamento via mail;
- è disposta la chiusura al pubblico dell'ufficio spese di giustizia, recupero crediti, raggiungibili tramite e-mail istituzionale;

che lo sportello per il settore GIP/GUP è aperto con le consuete modalità di prenotazione fascicoli on-line dal sito del Tribunale. Lo sportello per il settore dibattimento sarà accessibile previa fissazione di appuntamento tramite e-mail..

PERSONALE AMMINISTRATIVO

che la presenza in ufficio deve essere limitata al solo personale effettivamente necessario all'espletamento dei servizi urgenti ed essenziali, da individuarsi oltre a quelli strettamente collegati con l'attività giudiziaria svolta nel periodo, in quelle attività comunque necessarie e imprescindibili all'andamento dell'Ufficio (per esempio ufficio personale, ufficio economato, segreteria presidenza, attività contabili/amministrative, ecc..), attraverso la predisposizioni di idonei presidi con apposite turnazioni nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19 del CCNL di comparto.

che il cd. "lavoro agile", quale modalità di prestazione lavorativa nella forma "semplificata" di cui all'art. 87 d.l. 18/2020, deve essere applicato, ove le prestazioni lo consentano, non solo per lo svolgimento dell'attività "differibile" e quindi ordinaria, ma anche, ove possibile, con riferimento alle persone chiamate a comporre il presidio per le attività indifferibili ed urgenti , costituendo infatti la modalità ordinaria di svolgimento dell'attività lavorativa durante il periodo dell'emergenza in atto da COVID-19, e prescinde dalla richiesta del dipendente e dal consenso del lavoratore spettando alla amministrazione di individuare i singoli progetti da assegnare a ciascun dipendente; il personale in lavoro agile può anche utilizzare la strumentazione informatica messaggi a disposizione dall'amministrazione o, in mancanza, quella in suo possesso che dia sufficienti garanzie di sicurezza, e adottare modalità pratiche di lavoro anche alternative all'accesso da remoto ai registri informatici e agli applicativi già utilizzabili da remoto (Calliope, Scripta, Sicoge, Siamm) tenendo conto che, tra l'altro, non è eliminata la periodica presenza in ufficio, anche se ridotta; in particolare non è previsto un numero fisso di giorni in cui il lavoratore può espletare la propria prestazione fuori dalla sede di lavoro: al riguardo la aggravata situazione epidemiologica consiglia di favorire l'assenza dalla sede di lavoro, concentrando nei giorni di servizio in ufficio ogni incombente utile per il successivo lavoro da remoto, ogni contatto con i superiori gerarchici e la partecipazione ai presidi nei limiti delle competenze di ciascuno; **che** la piattaforma e-learning messa a disposizione da remoto dalle Direzioni Generali del Dipartimento, dedicata alla formazione a distanza, può integrare in modo utile ed efficace le prestazioni del personale che opera in modalità di lavoro agile;

che ove non sia possibile adibire il dipendente a lavoro agile devono essere utilizzati tutti gli istituti contrattuali alternativi – CCNL Comparto funzioni centrali 2016-2018 (in particolare art. 17 – orario di lavoro- e 22 –orario multiperiodale- con recupero delle ore non prestate nell'ambito delle 36 ore settimanali in periodi successivi da definirsi e/o diversa articolazione dell'orario di lavoro in un numero di giorni inferiore ai cinque; art. 26 – orario di lavoro flessibile- con possibilità di godere della più ampia fascia di flessibilità in entrata e in uscita);l'utilizzo di questi istituti contrattuali può servire anche nella costituzione dei presidi; in particolare l'applicazione dell'orario multiperiodale mediante consistente riduzione del numero delle giornate lavorative può essere utilizzato per il personale riconducibile alle categorie più colpite dall'emergenza (soggetti afflitti da patologie

46

aggravanti il rischio di contagio, pendolari a lunga percorrenza, genitori di figli minori, ecc...) con successiva quantificazione delle giornate da recuperare entro l'anno solar;

che tra gli istituti alternativi al lavoro agile rientra il collocamento in ferie, anche d'ufficio, per lo smaltimento delle ferie pregresse - relative all'anno 2019 - che infatti ex art. 28 del CCNL Comparto Funzioni centrali devono essere godute entro il 30 aprile 2020, non giustificandosi in generale il rinvio al 30.6.2020 nell'attuale situazione di emergenza in atto e di riduzione dell'attività anche amministrativa.

che solo come estrema ratio, allorquando non sia possibile l'applicazione di nessun altro istituto, compresi la flessibilità dell'orario di lavoro e il collocamento in ferie d'ufficio, per mancanza, per esempio di ferie pregresse, il lavoratore può essere esentato dal servizio con diritto alla retribuzione, ad eccezione dell'indennità di mensa, e con equiparazione a tutti gli effetti al servizio effettivo e non computabilità del periodo di esenzione nel termine massimo di 45 giorni previsto per il congedo straordinario dall'art. 37, comma terzo, del D.P.R. 3/1957. Tale possibilità costituisce un'ipotesi assolutamente residuale, *"che impone l'obbligo di adeguata motivazione, in presenza di una temporanea caducazione del sinallagma tra lo svolgimento della prestazione lavorativa e corresponsione dello stipendio, non priva di conseguenze negative per l'Erario. Occorre pertanto un'effettiva analisi dei compiti e delle funzioni del singolo dipendente, in ragione della sua qualifica e delle sue eventuali condizioni personali e professionali, e della acclarata concreta impossibilità di fare ricorso ad ognuno dei molteplici e variegati strumenti alternativi"*;

che l'applicazione della disposizione dell'art. 39 d.l. 18/2023 prevede un vero e proprio diritto soggettivo al lavoro agile per i dipendenti in presenza dei necessari presupposti, ma si tratta di un diritto subordinato al rispetto di tutti i requisiti prescritti dagli artt. 18-23 della legge n. 81/2017, e quindi presuppone l'accordo con il dipendente e l'assolvimento degli obblighi informativi, oltreché la compatibilità con la prestazione svolta dal dipendente, pur essendo indipendente dal pregresso godimento delle agevolazioni di cui all'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

che i dipendenti che ne facciano richiesta con congruo anticipo, dichiarando la sussistenza di tutti i requisiti sia positivi che negativi indicati nella norma, possono usufruire in via prioritaria degli speciali congedi non superiori a 15 giorni e delle relative indennità e/o del diritto di assentarsi dal lavoro con conservazione del posto previsti dagli artt. 23 e 25 del d.l. 18/2020, nonché degli ulteriori 12 giorni di permessi retribuiti ex art. 33 legge 104/2020 nei mesi di marzo ed aprile 2020 previsti dall'art. 24 del d.l. 18/2020; in relazione a quest'ultimi permessi si sottolinea che non sono utilizzabili in modo frazionato ad ore e che solo in caso di necessità ed urgenza la comunicazione di godimento potrà essere presentata al massimo entro le ventiquattro ore precedenti la fruizione dello stesso. Resta fermo il distinto istituto del congedo per ragioni di assistenza a familiare disabile in situazione di gravità, di cui all'art. 42, comma 5, del d. lgs. 151/2001;

l'applicazione a richiesta, in presenza dei necessari presupposti, dell'art. 26, comma 2, d.l. 18/2020 che prevede fino al 30 aprile 2020, per i dipendenti disabili con connotazione di gravità, ovvero in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie al ricovero ospedaliero;

che i direttori amministrativi di area, il dirigente UNEP e il direttore amministrativo dell'Ufficio del Giudice di Pace, sono tenuti a dare specifica attuazione alle predette linee direttive anche per il periodo successivo all'11.5.2020;

l'allegazione delle relazioni dei direttori amministrativi che attestano, in attuazione delle precedenti direttive di cui ai provvedimenti del 16 e del 19 marzo 2020, la costituzione dei presidi per le attività indifferibili per

4

ciascun servizio con apposita turnazione (esecuzioni immobiliari/procedure concorsuali; volontaria giurisdizione; contenzioso civile/lavoro; segreteria/ufficio personale/economato; ufficio spese giustizia; cancelleria dibattimento penale; ufficio recupero crediti; ufficio GIP/GUP) , l' assegnazione complessivamente di ben 78 progetti individuali di lavoro agile utilizzando anche la casistica contenuta nelle linee guida del Capo Dipartimento del 20.3.2020 e valutando la possibilità di avvalersi della piattaforma e-learning, l'applicazione degli istituti del collocamento in ferie per smaltimento delle ferie pregresse 2019 entro il 30.4.2020, nonché della flessibilità dell'orario di lavoro, dell'art. art. 26 d.l. 18/2020 e dei permessi retribuiti di cui all'art. 24 d.l. cit;

che l'Ufficio UNEP, ferme le disposizioni già dettate fino all'11.5.2020 , con i precedenti decreti del 9, 16, 19, 24 marzo 2020 e 9.4.2020, per il periodo successivo fino al 30.6.2020 provveda ad accettare oltre agli atti "in die" o urgenti in quanto relativi ai procedimenti sopra indicati che devono essere trattati e per i quali non è stato disposto il rinvio **nonché le notificazioni collegate ai relativi provvedimenti di rinvio**, gli ulteriori atti " in die" o urgenti con scadenza entro il termine di una settimana, non operando per il periodo successivo all'11.5.2020 la sospensione dei termini processuali;

che in ogni caso per l'attività da compiere all'esterno, come notifiche a mani o esecuzione di pignoramenti indifferibili - l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili è sospesa ex art. 103 d.l. 18/2020 fino al 30.6.2020-, in conformità a quanto previsto con direttiva del 12.3.2020 dal Direttore Generale del Dipartimento dell'Organizzazione del Personale e dei Servizi, il personale UNEP possa contattare l'Autorità Sanitaria per verificare lo stato di malattia o di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria o di isolamento sanitario del destinatario dell'atto o di suoi conviventi e svolga tali attività all'esterno della sede di lavoro, solo quando, assunte le necessarie informazioni, sia possibile rispettare appieno ogni norma di cautela epidemiologica, a cominciare dal divieto di contatto stretto con soggetti contagiati o a rischio;


che è in ogni caso opportuno che il Dirigente UNEP senta l'Autorità Sanitaria locale in merito all'eventuale necessità di adozione di ogni ulteriore precauzione in ragione dell'attività da svolgersi.

che resta fermo anche per il periodo successivo all' 11.5.2020 il provvedimento del 24 marzo in ordine alla chiusura al pubblico nella giornata di sabato dello sportello accettazione.

La pubblicazione del presente provvedimento nel sito del Tribunale

Padova, 16.4.2020

Il Presidente


(dr.ssa C. Santinello)

Allegati:

- 1) provvedimento del 9.3.2020
- 2) provvedimento del 16 marzo 2020
- 3) provvedimento del 19 marzo 2020
- 4) provvedimento del 9 aprile 2020
- 5) relazioni direttori amministrativi